

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 8 marzo 2024, n. 135

Definizione dei criteri e delle modalità procedurali per la concessione di contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, di cui alla L.R. n. 38/1999.

OGGETTO: Definizione dei criteri e delle modalità procedurali per la concessione di contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, di cui alla L.R. n. 38/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica, Politiche Abitative, Case Popolari, Politiche del Mare;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del Sistema Organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale dell'8 febbraio 2024, n. 64, di "*Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare"* all'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "*Regolamento regionale di contabilità*", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di Contabilità regionale*";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: "*Legge di stabilità regionale 2024*";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n.24, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026*";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 28 dicembre 2023, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento"*", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 981 del 28 dicembre 2023, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale"*", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 14 febbraio 2024, recante: "*Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*";

VISTA la L.7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante le “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti Pubblici*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 26 giugno 1980, n.88, recante “*Norme in materia di opere e lavori pubblici*”;

VISTA la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, recante “*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’Esercizio finanziario 1999*” (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n.17);

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9, recante “*Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005*”;

VISTA la legge regionale 2 dicembre 1999, n. 38, recante “*Norme sul governo del territorio*”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014 n.17, recante “*Legge di stabilità regionale 2015*”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016 n.17, recante “*Legge di stabilità regionale 2017*” (art. 3, comma 153);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 1997 n. 93, recante “*Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con i fondi di edilizia sovvenzionata*”, modificata con Deliberazione di Giunta Regionale 9 novembre 2021 n. 750;

RITENUTO di voler procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 della L.R. 38/1999 alla concessione di finanziamenti in conto capitale, ai Comuni della Regione, ad esclusione di Roma Capitale, per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici;

RITENUTO di stabilire che gli interventi ammissibili a finanziamento dovranno perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 59 della L.R. n. 38/1999 e potranno altresì prevedere:

- il recupero di immobili da destinare a funzioni di carattere sociale (sostegno alla persona in ambito di disagio psichico-fisico, sociale ed economico, biblioteche pubbliche, centri per anziani, alloggi destinati all’assistenza abitativa);
- interventi di sostenibilità ambientale e/o risparmio energetico;

i Comuni potranno presentare richiesta di contribuzione anche in riferimento alla riqualificazione di immobili di proprietà delle ASP, le cui proposte prevedano il progetto di riqualificazione e l’individuazione degli interventi di sostegno alla persona per i quali è destinato l’immobile stesso;

CONSIDERATO che l’articolo 93, comma 1 della legge regionale n. 6/1999 prevede “Le domande per l’ammissione ai benefici ed alle provvidenze di cui alla vigente legislazione regionale sono presentate sulla base di appositi bandi, adottati, previa verifica della necessaria disponibilità delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio regionale”;

RITENUTO necessario determinare i criteri che dovranno essere rispettati per la concessione dei contributi, come di seguito indicati:

- l’intervento proposto dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
- immediata disponibilità e/o proprietà delle aree e/o degli immobili oggetto dell’intervento proposto;

- localizzazione dell'intervento all'interno del centro storico o degli insediamenti storici puntuali come definiti dall'articolo 60 della l.r. n. 38/1999;
- almeno un livello di progettazione dell'intervento;
- acquisizione dei prescritti pareri/autorizzazioni/atti di assenso necessari per la realizzazione dell'opera;
- utilizzo per le singole lavorazioni del prezzario regionale vigente, fatte salve le ipotesi di applicazione di nuovi prezzi debitamente motivate;
- percentuale di cofinanziamento minima pari al 20% del costo dell'intervento per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- una unica richiesta di finanziamento per ciascun Comune;

RITENUTO altresì di stabilire:

che ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sarà destinato il 36% delle risorse rese disponibili allo scopo nel Bilancio regionale, mentre ai Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti sarà destinato il restante 64% di tali risorse;

che per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti è fissato un tetto massimo del finanziamento pari ad € 300.000,00 e per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è fissato un tetto massimo del finanziamento pari ad € 450.000,00;

che per i Comuni in stato di dissesto finanziario dichiarato ai sensi dell'articolo 246 del d.lgs. n. 267/2000, la compartecipazione da parte del Comune è facoltativa, fermo restando il tetto massimo del finanziamento dell'intervento. Nel caso in cui il Comune scelga di compartecipare al costo complessivo dell'intervento, la suddetta scelta sarà considerata come requisito di premialità;

che per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti la compartecipazione da parte del Comune è facoltativa, fermo restando che l'importo massimo del finanziamento non potrà comunque eccedere € 300.000,00. Nel caso in cui il Comune scelga di compartecipare al costo complessivo dell'intervento, la suddetta scelta sarà considerata come requisito di premialità;

che per i Comuni con popolazione tra i 5.000 abitanti e i 15.000 abitanti, fermo restando che l'importo massimo del finanziamento non potrà comunque eccedere € 450.000,00, la compartecipazione da parte del Comune è facoltativa. Nel caso in cui il Comune scelga di compartecipare al costo complessivo dell'intervento, la suddetta scelta sarà considerata come requisito di premialità;

che per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è prevista una compartecipazione minima del 20% del costo dell'intervento da parte del Comune, fermo restando che l'importo massimo del finanziamento della Regione Lazio non potrà comunque eccedere € 450.000,00. La compartecipazione del Comune per la quota eccedente il minimo obbligatorio del 20% sarà considerata come requisito di premialità;

RITENUTO di stabilire che la Direzione regionale competente in materia provvederà alla successiva predisposizione di apposito bando conformemente ai criteri individuati con il presente provvedimento, con la espressa previsione che non saranno ammesse le richieste delle Amministrazioni comunali che hanno ancora in corso interventi riferiti alla riqualificazione dei centri storici, di cui alla L.R. n. 38/1999, ed il cui finanziamento regionale è precedente all'anno 2020, fatte salve tutte le richieste dei Comuni che hanno ottenuto i finanziamenti in ragione del bando di cui alla D.G.R. n. 855/2018;

ATTESO che le richieste di contribuzione presentate entro il termine stabilito nel Bando saranno soggette a valutazione da parte di apposita commissione che sarà individuata e nominata con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente per materia;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente:

1. di definire i criteri e le modalità procedurali per la concessione di contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, di cui alla L.R. n. 38/1999 di seguito indicati:

- l'intervento proposto dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
- immediata disponibilità o proprietà delle aree e/o degli immobili oggetto dell'intervento proposto;
- localizzazione dell'intervento all'interno del centro storico o degli insediamenti storici puntuali come definiti dall'articolo 60 della l.r. n. 38/1999;
- livello di progettazione dell'intervento;
- acquisizione dei prescritti pareri/autorizzazioni/atti di assenso necessari per la realizzazione dell'opera;
- utilizzo per le singole lavorazioni del prezzario regionale vigente, fatte salve le ipotesi di applicazione di nuovi prezzi debitamente motivate;
- percentuale di cofinanziamento minima pari al 20% del costo dell'intervento per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- una unica richiesta di finanziamento per ciascun comune;

2. di stabilire che:

ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sarà destinato il 36% delle risorse rese disponibili allo scopo nel Bilancio regionale, mentre ai Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti sarà destinato il restante 64% di tali risorse;

per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti è fissato un tetto massimo del finanziamento dell'intervento in € 300.000,00 e per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è fissato un tetto massimo del finanziamento dell'intervento in € 450.000,00;

per i Comuni in stato di dissesto finanziario dichiarato ai sensi dell'articolo 246 del d.lgs. n. 267/2000, la compartecipazione da parte del Comune è facoltativa, fermo restando il tetto massimo del finanziamento dell'intervento da parte della Regione Lazio. Nel caso in cui il Comune scelga di compartecipare al costo complessivo dell'intervento, la suddetta scelta sarà considerata come requisito di premialità;

per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti la compartecipazione da parte del Comune è facoltativa, fermo restando che l'importo massimo del finanziamento della Regione Lazio non potrà comunque eccedere € 300.000,00. Nel caso in cui il Comune scelga

di compartecipare al costo complessivo dell'intervento, la suddetta scelta sarà considerata come requisito di premialità;

per i Comuni con popolazione tra i 5.000 abitanti e i 15.000 abitanti, fermo restando che l'importo massimo del finanziamento della Regione Lazio non potrà comunque eccedere € 450.000,00, la compartecipazione da parte del Comune è facoltativa. Nel caso in cui il Comune scelga di compartecipare al costo complessivo dell'intervento, la suddetta scelta sarà considerata come requisito di premialità;

per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è prevista una compartecipazione minima del 20% del costo dell'intervento da parte del Comune, fermo restando che l'importo massimo del finanziamento della Regione Lazio non potrà comunque eccedere € 450.000,00. La compartecipazione del Comune per la quota eccedente il minimo obbligatorio del 20% sarà considerata come requisito di premialità;

3. la Direzione regionale competente in materia provvederà alla successiva predisposizione di apposito bando conformemente ai criteri individuati con il presente provvedimento, con la espressa previsione che non saranno ammesse le richieste delle Amministrazioni comunali che hanno ancora in corso interventi riferiti alla riqualificazione dei centri storici, di cui alla L.R. n. 38/1999, ed il cui finanziamento regionale è precedente all'anno 2020, fatte salve tutte le richieste dei Comuni che hanno ottenuto i finanziamenti in ragione del bando di cui alla D.G.R. n. 855/2018;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.